



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 15149/2014 del R.G.A.C.

TRA

De Tomaso Angelo
rapp. e dif. dall'avv. Adalgisa Lorusso

CONTRO

Inps
rapp. e dif. dall'avv. Andrea Patarnello

FATTO E DIRITTO

La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Il ricorrente in epigrafe indicato, dopo aver premesso di essere titolare di assegno sociale con decorrenza agosto 2004, il cui importo da ultimo è stato rideeterminato in € 46,45 mensili, ha dedotto di aver ricevuto due missive, del 17 e 18 settembre 2014, da parte dell'Inps, con le quali gli è stata comunicata la sussistenza di un debito a suo carico rispettivamente di € 439,44 per il periodo gennaio 2011/ottobre 2012 e di € 987,96 per il periodo gennaio 2006/aprile 2009, derivante dal ricalcolo della pensione in godimento; inoltre, sempre con le stesse missive, l'Inps ha comunicato che avrebbe proceduto al recupero di



tali somme mediante trattenute mensili sulla pensione pari rispettivamente a € 20,00 ed € 30,00, dunque con una decurtazione complessiva di € 50,00 al mese a partire dal dicembre 2014.

Inutilmente presentato il ricorso amministrativo, in questa sede il ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità delle trattenute e per l'effetto condannare l'Inps alla cessazione delle predette trattenute e alla restituzione di quanto già illegittimamente sottratto dalla pensione.

Costitutosi in giudizio, l'istituto previdenziale, dopo aver ricostruito la complessa vicenda che ha portato alla formazione degli indebiti, ha dato atto che per uno solo di essi si è già proceduto all'effettuazione della trattenuta sulla pensione, pari a € 20,00 sulla sola rata di dicembre 2014; dal 1° gennaio 2015, invece, tale trattenuta non è stata più possibile, in quanto l'assegno sociale è stato eliminato in ragione dei redditi del nucleo familiare e del superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Dunque, l'Inps ha chiesto accertarsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, sul presupposto che la domanda proposta è tesa a inibire una trattenuta sull'assegno sociale che, tuttavia, dal 1° gennaio 2015 non è più dovuto.

In via preliminare, va osservato come il ricorrente non abbia in alcun modo contestato l'esistenza del debito a suo carico, limitandosi invece a censurare le modalità con le quali l'Inps ha deciso di recuperare l'indebito; in particolare, ha lamentato l'illegittimità delle trattenute sull'assegno sociale in godimento poiché, trattandosi di credito impignorabile, la compensazione operata dall'ente dovrebbe ritenersi contraria all'art. 1246 n. 3 c.c.

Sul presupposto di tale illegittimità, ha chiesto che venga inibito all'Inps di procedere ulteriormente a tale modalità di recupero del debito e che gli venga restituito quanto già illegittimamente trattenuto.

In senso contrario va però osservato che la compensazione operata dall'Inps deve essere qualificata come compensazione c.d. "impropria" o "atecnica", per



la quale non vale la disciplina processuale e sostanziale dettata dal codice civile per la compensazione propria.

Per costante giurisprudenza si ha infatti compensazione impropria quando i reciproci crediti e debiti nascono da un unico rapporto.

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, ove l'indebito recuperato dall'Inps mediante trattenute sull'assegno sociale ha per oggetto somme corrisposte al medesimo titolo di assegno sociale (i giudici di legittimità hanno per esempio ravvisato la compensazione impropria nel caso in cui *“un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l'INPS, per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite”*, cfr. Cass. sez. lav. 24.07.2007, n. 16349).

Si è affermato, a tal proposito (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7474 del 23/03/2017), che in tema di estinzione delle obbligazioni, se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione impropria, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte (per tutte: Cass. 15 giugno 2016, n. 12302; Cass. 10 novembre 2011, n. 23539).

La compensazione impropria rende in altri termini inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (Cass. 19 aprile 2011, n. 8971; sul potere del giudice, in caso di compensazione impropria, di attuare l'accertamento delle partite di debito e credito indipendentemente dalla proposizione di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale la giurisprudenza di legittimità è consolidata; così, tra



le tante: Cass. 13 agosto 2015, n. 16800; Cass. 29 agosto 2012, n. 14688; Cass. 30 marzo 2010, n. 7624).

Inoltre, la cd. compensazione “impropria”, pur potendo dar luogo a un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla relativa disciplina tipica, né processuale – rappresentata dal divieto di applicazione d’ufficio da parte del giudice ex art. 1242 co. 1 c.c. –, né sostanziale – concernente essenzialmente l’arresto della prescrizione ex art. 1242 co. 2 c.c. e la incompensabilità del credito ex art. 1246 c.c. (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18452 del 29/08/2014).

La dedotta impignorabilità del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente è dunque irrilevante ai fini della presente decisione, vertendosi in ipotesi di compensazione c.d. “impropria” per la quale non vige il divieto di cui all’art. 1246 n. 3 c.c.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni la domanda deve essere rigettata.

E’ peraltro il caso di aggiungere che, anche a prescindere dalle osservazioni sinora svolte, costituisce dato pacifico il fatto che dal 2015 il ricorrente non abbia più diritto all’assegno sociale in ragione dei redditi del nucleo familiare e del superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge: ne consegue che la domanda di condanna dell’Inps alla cessazione delle trattenute avrebbe dovuto comunque essere rigettata o dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Le spese di lite sostenute dall’Inps vanno dichiarate non ripetibili, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 04.12.14 da De Tomaso Angelo nei confronti dell’Inps, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dichiara non ripetibili le spese di lite.

Bari, 19.04.18

Il Giudice del Lavoro



dott.ssa Isabella Calia

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Ermino Mammucci

